



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TORQUATO TASSO"

Scuola dell'Infanzia e Primaria "G. Rodari"

Scuola Secondaria di I Grado "T. Tasso" - Indirizzo Musicale

Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X

P.E.O - saic8b400x@istruzione.it - P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294 - Fax. 089/799550 - Codice Univoco IPA: T01256

Dirigente dott.ssa Flavia Petti

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

- Procedura per la gestione dei D.P.I.
- Prontuario dei D.P.I.
- Registro di consegna dei D.P.I.

Il presente documento è allegato al D.V.R. ex art. 28 comma 2 d. lgs. 81/2008

Documento redatto in data 01/10/2022	
Firme	Dirigente Scolastico <i>Flavia Petti</i>
	R.S.P.P. <i>Flavia Petti</i>
	Medico Competente
	R.L.S. <i>F. P.</i>
	D.S.G.A. <i>Flavia Petti</i>
	Collaboratore del D.S. <i>Flavia Petti</i>
	Collaboratore del D.S. <i>Flavia Petti</i>
	Addetto all'igiene, controllo e manutenzione dei D.P.I. - sede centrale AVALLONE FLORIANA
	Addetto all'igiene, controllo e manutenzione dei D.P.I. - plesso "RODARI" CUOMIELLO GRAIELLA
	Addetto all'igiene, controllo e manutenzione dei D.P.I. - plesso
	Addetto all'igiene, controllo e manutenzione dei D.P.I. - plesso
	Addetto all'igiene, controllo e manutenzione dei D.P.I. - plesso
Revisione n. ___ del	
Motivo della revisione:	
Note:	

Indice

1 Procedura per la gestione dei D.P.I.	3
1.1 Scopo.....	3
1.2 Campo di applicazione	3
1.3 Compiti e responsabilità	3
1.4 Definizioni	3
1.5 Scelta e adozione dei D.P.I.	4
1.6 Formazione specifica e addestramento all'uso	4
1.7 Consegna e gestione	4
1.8 Verifica sull'utilizzo e sull'appropriatezza tecnica ed economica	5
1.9 Riconsegna e deposito	5
1.10 Pulizia, controllo e manutenzione	5
2 Prontuario dei D.P.I.	6
2.1 Premessa.....	6
2.2 Caratteristiche dei D.P.I.	8
2.3 D.P.I. per incarico / profilo professionale	11
3 Registro di consegna dei D.P.I.	17
3.1 Consegna e gestione	17

1 Procedura per la gestione dei D.P.I.

1.1 Scopo

La presente procedura si propone di definire le modalità per la scelta, l'acquisto, la distribuzione e l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

1.2 Campo di applicazione

Le indicazioni di seguito descritte sono rivolte ai lavoratori dell'Istituto, nel caso di rischi che non possano essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75 d. lgs. 81/2008).

1.3 Compiti e responsabilità

Il documento è approvato e condiviso dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal D.S.G.A., dai collaboratori del Dirigente Scolastico e dall'addetto all'igiene, controllo e manutenzione dei D.P.I. per la sede centrale e per i plessi coordinati.

Il Dirigente Scolastico promuove l'attuazione della procedura unitamente alle figure preposte operanti nell'Istituto, con riferimento altresì alle attività tecnico-pratiche.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi coordina e garantisce l'acquisto dei D.P.I. individuati.

I preposti vigilano in ordine all'effettivo e corretto utilizzo dei D.P.I. da parte dei lavoratori, segnalando tempestivamente per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali inosservanze.

Apposito personale, designato dal Dirigente Scolastico, è incaricato al mantenimento delle condizioni di igiene ed all'esecuzione delle operazioni di controllo e manutenzione dei D.P.I., nonché alla cura della relativa documentazione. Tale personale ha altresì il compito di segnalare tempestivamente e per iscritto al Dirigente Scolastico la necessità di procedere alla sostituzione dei D.P.I. danneggiati o comunque non più utilizzabili.

1.4 Definizioni

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la salute e la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non sono dispositivi di protezione individuale:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate di polizia e del servizio di mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi quando sono utilizzati a tale scopo;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare o segnalare rischi e fattori nocivi.

I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al Regolamento (UE) n. 2016/425. Essi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o